

Delib.G.P. 30 aprile 2010, n. 1006 (1).

Approvazione dei criteri attuativi dell'articolo 59 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 per l'attuazione del Piano straordinario degli interventi in materia di edilizia abitativa agevolata per il 2010.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 1 giugno 2010, n. 22.

Il Relatore comunica:

L'articolo 59 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 stabilisce che la Giunta provinciale adotta un Piano straordinario degli interventi in materia di edilizia abitativa agevolata per il 2010, in deroga alle corrispondenti disposizioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m. e i..

I commi 5 e 6 del sopra citato articolo rinviano ad un provvedimento della Giunta provinciale la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi per gli interventi di acquisto e di costruzione di alloggi di cui ai commi 2 e 3, nonché per gli interventi di risanamento e di acquisto - risanamento del patrimonio edilizio esistente di cui al comma 6 della norma citata.

Si propone dunque l'approvazione dell'allegato alla presente deliberazione, nel quale sono disciplinati, in particolare:

- a) requisiti dei richiedenti;
- b) criteri per la determinazione della spesa ammessa a contributo;
- c) modalità e termini per la presentazione delle domande;

d) criteri per l'applicazione dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 e dell'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 che riguardano la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi;

e) fasce di agevolazione nonché livelli e tipologie di agevolazione, assicurando priorità alle giovani coppie e ai nubendi.

Il comma 7 del medesimo articolo 59 prevede inoltre che possono essere ammessi a contributo gli interessati che, nel periodo intercorrente tra il primo luglio 2008 e la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande sul presente piano straordinario 2010, hanno acquistato, anche ai fini di risanamento ovvero avviato la costruzione o il risanamento degli immobili oggetto del contributo medesimo.

Ai sensi del comma 5 del citato articolo 59, in data 15 marzo e 7 aprile, sono state sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative che, pur condividendo in linea di massima i contenuti della presente deliberazione e dell'allegato che forma parte integrante e sostanziale della stessa, ritengono sia dato eccessivo peso ai periodi di residenza in provincia di Trento superiori a 20 anni; il Relatore ha ribadito che tale quantificazione dei punteggi è derivata dalla circostanza che, a differenza di altre politiche, in questo caso non esiste una soglia minima, prevista per legge, di anni di residenza in provincia di Trento.

Tutto ciò premesso,

La Giunta provinciale

- vista la L.P. 13 novembre 1992, n. 21 e s.m. e i.;
- visto l'art. 59 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19;
- vista la Delib.G.P. n. 3998 del 29 marzo 1993 e s.m. e i.;
- vista la Delib.G.P. n. 1718 del 10 luglio 2009;
- visti i pareri delle strutture competenti all'esame preventivo della presente deliberazione;
- visti i pareri dell'organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative espressi negli incontri del 15 marzo e 7 aprile 2010;
- visti i pareri favorevoli della Quarta Commissione permanente espresso nella riunione del 19 aprile 2010 e del Consiglio delle Autonomie Locali espressi nelle riunioni del 8 aprile 2010 e del 26 aprile 2010;
- a voti unanimi legalmente espressi;

Delibera

- 1) di approvare, per l'attuazione del Piano straordinario degli interventi per l'edilizia abitativa agevolata per il 2010, i criteri e le modalità individuate nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di stabilire che i requisiti di accesso, le caratteristiche delle abitazioni, il termine di approvazione delle graduatorie, l'ammissione a contributo di tutte le domande presentate da trentini emigrati all'estero, il numero e le tipologie di graduatorie, il punteggio relativo agli anni di residenza in provincia di Trento nonché i punteggi riguardanti l'indicatore ICEF costituiscono "livelli essenziali" per le Comunità che hanno viste trasferite le competenze in materia di edilizia abitativa agevolata alla data dell'apertura dei termini per la presentazione delle domande;
- 3) di stabilire che le Comunità che hanno viste trasferite le competenze in materia di edilizia abitativa agevolata alla data dell'apertura dei termini per la presentazione delle domande, tenuto conto dei livelli essenziali definiti al punto 2) e nei limiti degli stanziamenti che verranno loro attribuiti, possono fissare spese ammissibili e percentuali di contributo maggiori nonché punteggi in aumento o in diminuzione, ad esclusione di quelli relativi agli anni di residenza in provincia di Trento e all'indicatore ICEF, per i punteggi di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), l), m) e n) del comma 3 all'articolo 3 dell'allegato (2);
- 4) di stabilire che per le Comunità che non individuano spese ammissibili e percentuali di contributo maggiori nonché punteggi in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai precedenti punti 2) e 3), entro la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, si applica quanto stabilito dalla presente deliberazione;
- 5) di stabilire che alle domande per eventi straordinari di cui all'articolo 77 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s. m. e i., presentate dopo la data di apertura dei termini fissati per il Piano straordinario per il 2010, si applicano le agevolazioni previste dalla presente deliberazione;

- 6) di stabilire che i contributi previsti dal presente piano sono incompatibili con misure agevolative statali;
- 7) di stabilire che i contributi previsti dal presente piano non sono cumulabili con altri contributi provinciali, pertanto le singole spese non possono essere oggetto di doppia agevolazione;
- 8) di dare atto che in sede di programmazione degli interventi e di allocazione delle risorse viene data priorità agli interventi in favore di giovani coppie e nubendi;
- 9) di rinviare a successivo provvedimento la definizione di ogni altro criterio e modalità per l'attuazione del Piano straordinario per il 2010;
- 10) di dare atto che l'approvazione delle graduatorie non comporterà la decadenza di graduatorie approvate in base a precedenti Piani straordinari in materia di edilizia abitativa agevolata;
- 11) di stabilire che per quanto non espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente, in quanto compatibili;
- 12) di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

(2) Numero così modificato dalla Delib.G.P. 7 maggio 2010, n. 1086.

Allegato

DISPOSIZIONI

Disposizioni per l'attuazione del piano straordinario degli interventi per l'edilizia abitativa agevolata per il 2010

Articolo 1

Presentazione domande

1. Il termine per la presentazione delle domande di agevolazione, che saranno oggetto di finanziamento con il Piano straordinario di edilizia agevolata per l'anno 2010, è fissato nel periodo dal 10 maggio al 30 giugno 2010.
2. Possono presentare domanda anche i soggetti che successivamente al 30 giugno 2008 e fino alla data di presentazione della domanda hanno acquistato, anche ai fini di risanamento, ovvero avviato la costruzione o il risanamento degli immobili oggetto del contributo. Nel caso di acquisto, anche ai fini di risanamento, fa fede la data di presentazione dell'istanza di intavolazione della proprietà dell'immobile oggetto di agevolazione; per costruzioni e risanamenti già iniziati si considera come data di avvio dei lavori quella indicata nella comunicazione di inizio lavori presentata in Comune.
3. Le domande di contributo di singoli richiedenti, redatte su moduli predisposti dal Servizio politiche sociali e abitative della Provincia Autonoma di Trento, sono presentate alla Comunità, al

Comprensorio o al Comune di Trento o di Rovereto sul cui territorio l'abitazione oggetto della domanda stessa è acquistata, costruita, risanata o acquistata per essere risanata. Alle domande deve essere allegata l'attestazione dell'indicatore ICEF per l'edilizia agevolata del nucleo familiare destinatario dell'alloggio oggetto di agevolazione. La dichiarazione è richiesta ad uno dei soggetti accreditati alla raccolta dei dati ICEF.

4. Alle domande di nuova costruzione è allegata una stima di massima della spesa complessiva dell'intervento suddivisa in spesa per lavori e spese di progettazione sottoscritta dal richiedente il contributo e dal tecnico abilitato.

5. Alle domande di risanamento e di acquisto-risanamento sono allegati:

a) nel caso di lavori iniziati:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente l'avvenuto deposito presso il comune di competenza della denuncia di inizio attività o l'avvenuto rilascio della concessione edilizia;

- computo metrico estimativo inclusivo di spese tecniche e di oneri riflessi o stima della spesa complessiva dell'intervento suddivisa in spesa per lavori e spese di progettazione sottoscritta dal richiedente il contributo e dal tecnico abilitato;

b) nel caso di lavori non ancora iniziati:

- stima di massima della spesa complessiva dell'intervento suddivisa in spesa per lavori e spese di progettazione sottoscritta dal richiedente il contributo e dal tecnico abilitato;

- una documentazione fotografica specifica ed esaustiva attestante lo stato degli edifici prima dell'intervento.

6. È consentita la presentazione di non più di due domande su tutto il territorio provinciale.

7. Sono ammissibili ad agevolazione sul Piano straordinario 2010 le domande di risanamento aventi ad oggetto alloggi, la cui proprietà, alla data di apertura dei

termini per la presentazione delle domande, è di parenti di primo grado in linea retta del richiedente o dei richiedenti. La concessione del contributo è subordinata al trasferimento della proprietà in capo al richiedente.

8. Qualora la proprietà dell'immobile, oggetto dell'intervento di risanamento, derivi da una successione "mortis causa" e la data di apertura della medesima sia non anteriore a diciotto mesi alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, la proprietà, riferita al richiedente-beneficiario dell'intera unità immobiliare, deve sussistere al momento dell'ammissione a contributo.

9. Dovrà esserci corrispondenza fra richiedenti, beneficiari del contributo, proprietà dell'alloggio oggetto di contributo ed intestatari del mutuo eventualmente stipulato ed oggetto dell'agevolazione.

10. Le domande di contributo da parte di cooperative edilizie e per interventi di risanamento a fini locativi, redatte su moduli predisposti dal Servizio politiche sociali e abitative della Provincia Autonoma di Trento, sono presentate allo stesso Servizio.

11. Per la concessione di contributi sul Piano straordinario 2010 possono presentare domanda le cooperative edilizie che hanno un numero di soci, alla data di presentazione della domanda, non prenotatari o non assegnatari di alloggi, superiore al 50 per cento del numero di unità abitative complessivamente richiesto; le cooperative che hanno già acquistato anche ai fini di risanamento ovvero avviato la costruzione degli immobili oggetto del contributo medesimo possono presentare domanda se, alla data di presentazione della domanda, hanno un numero di soci prenotatari pari al 50 per cento degli alloggi oggetto dell'intervento.

Articolo 2

Requisiti dei richiedenti.

1. Possono accedere alle agevolazioni in materia di edilizia abitativa agevolata, previste dal piano straordinario 2010, i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'U.E.; ai sensi della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 possono accedere ai benefici anche gli stranieri titolari di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno e iscritti ai Centri per l'impiego o che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato e/o di lavoro autonomo da almeno due anni continuativi;

b) risiedere anagraficamente o avere avuto la residenza nella provincia di Trento o essere figlio di residenti o di soggetti già residenti nella provincia di Trento oppure prestare abitualmente la propria attività lavorativa esclusiva in provincia di Trento alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda;

c) non essere titolare o contitolare, erede o legatario, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio idoneo, anche in relazione alla sua ubicazione, alle esigenze familiari;

d) non essere titolare o contitolare, erede o legatario, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio o di quote anche ideali di altri alloggi, che consentano, per quanto spettante, un reddito da fabbricati convenzionale superiore a quello determinato dalla Giunta provinciale. Ai fini della valutazione del requisito previsto dalla presente lettera, i proprietari o comproprietari di nuda proprietà sono equiparati a tutti gli effetti a coloro che siano titolari o contitolari di diritto di piena proprietà. Nella determinazione del reddito da fabbricati convenzionale sono fissate le quote attribuite ai titolari o contitolari di nuda proprietà;

e) non essere stato titolare dei diritti contemplati nelle lettere c) e d) nel triennio antecedente la presentazione della domanda, fatta eccezione per i titolari dei diritti medesimi che siano stati oggetto di alienazione coattiva ovvero di espropriazione;

f) non avere già ottenuto, a qualsiasi titolo, l'assegnazione di altro alloggio in proprietà o per il quale sia in corso la cessione in proprietà, costruito con contributi pubblici; non essere assegnatario di altro alloggio di cooperative edilizie a proprietà individuale, ovvero non avere realizzato, anche attraverso il risanamento, o acquistato alloggi con agevolazioni finanziarie pubbliche. Qualora il socio di cooperativa sia prenotatario di altro alloggio, lo stesso, prima della concessione delle agevolazioni provinciali, deve rinunciare alla prenotazione medesima; questa lettera non trova applicazione nel caso di situazioni di particolare disagio del richiedente determinatesi a seguito di pronunciamenti dell'autorità giudiziaria che abbiano inciso sulla originaria condizione economica o sociale del richiedente medesimo o del nucleo familiare di appartenenza.

2. Il nucleo familiare del richiedente deve avere un indicatore ICEF, così come definito al successivo comma 3, non superiore 0,39 e, ad esclusione dei trentini emigrati all'estero e degli interventi di risanamento, non inferiore a 0,10.

3. L'indicatore ICEF è determinato secondo quanto previsto dalla Delib.G.P. n. 1718 del 10 luglio 2009 avente ad oggetto: "Disposizioni per l'applicazione del modello ICEF alle domande di agevolazione in materia di edilizia abitativa agevolata" con le seguenti specificazioni:

- L'unità di riferimento da considerare per la valutazione della condizione economica è il nucleo familiare destinatario dell'alloggio, indicato nella "Dichiarazione per la valutazione della condizione economica e familiare per l'ammissione alle agevolazioni previste

dall'articolo 59 della L.P. n. 19/2009', richiamato in domanda e comprovato in sede di verifica finale dalla certificazione anagrafica.

Si considera altresì componente del nucleo familiare, alla data di apertura dei termini di presentazione della domanda, anche il convivente more uxorio anche se non rientrante nel nucleo familiare destinatario dell'alloggio.

- Si considerano i redditi conseguiti nel corso del 2008 ed il patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, al 31 dicembre 2008; nel caso di acquisti effettuati, anche a fini di risanamento, e lavori iniziati nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 si considera il patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, al 31 dicembre 2007;

- Gli indennizzi assicurativi pagati a minori quale risarcimento economico per danni subiti, sono così considerati:

a) non sono valutate le somme percepite da minori a titolo di indennizzo assicurativo per il risarcimento di danni dagli stessi subiti, nonché gli investimenti finanziari effettuati e i beni immobili acquistati con le medesime somme, se il loro utilizzo è subordinato all'autorizzazione del giudice tutelare;

b) non sono valutati gli investimenti finanziari effettuati e i beni immobili acquistati con gli interessi, i redditi, i proventi ed i frutti derivanti dagli investimenti e dai beni di cui alla precedente lettera a) a condizione che tali investimenti effettuati e immobili acquistati siano assoggettati ai medesimi vincoli autorizzativi degli investimenti e dei beni di cui alla medesima lettera a).

4. I requisiti di cui ai commi precedenti devono essere posseduti:

- per i singoli richiedenti che presentano domanda agli enti di cui al precedente articolo 1 comma 3 alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande nonché in sede di ammissione a contributo ad esclusione del requisito della condizione economica (ICEF) che è effettuata con riguardo al solo momento della presentazione della domanda;

- per i soci di cooperative edilizie alla data di prenotazione dell'alloggio.

5. Nel caso di modifica del nucleo familiare, intervenuta tra la presentazione della domanda e la concessione del contributo, è necessaria la verifica dell'esistenza di tutti i requisiti in capo ai componenti del nucleo al momento dell'apertura dei termini per la presentazione della domanda; tale verifica non dovrà essere fatta per i nati successivamente a tale data. Nel caso in cui il nuovo punteggio sia eguale o superiore, la domanda rimane nella stessa posizione della graduatoria, nel caso in cui il nuovo punteggio sia variato in difetto, la domanda è inserita nell'ultima posizione utile della graduatoria e alle condizioni rideterminate in base al nuovo punteggio.

6. Nel caso in cui successivamente alla concessione del contributo non vi sia corrispondenza tra il nucleo individuato in domanda e il nucleo che occupa l'alloggio, rilevata in occasione della verifica dell'occupazione dell'alloggio prevista dall'articolo 65 dell'allegato B) della Delib.G.P. n. 3998 del 29 marzo 1993 e s. m. e i., il contributo sarà rideterminato solo in difetto, in base al numero dei componenti del nuovo nucleo, fatta salva la verifica del possesso dei requisiti previsti al momento dell'apertura dei termini per la presentazione delle domande.

7. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi 5. e 6., nel caso di morte di un componente o di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che determini la modifica del nucleo familiare, tra la presentazione della domanda e la concessione del contributo, si prescinde dalla rideterminazione del punteggio attribuito; in tali casi si prescinde anche dall'accertamento dei requisiti in sede di verifica dell'occupazione dell'alloggio prevista dall'art. 65 dell'allegato B) della Delib.G.P. n. 3998 del 29 marzo 1993 e s. m. e i..

Articolo 3
Graduatorie.

1. Le domande presentate da singoli richiedenti ai sensi della presente deliberazione saranno inserite in apposite graduatorie, stilate in base a punteggi attribuiti secondo i criteri di cui ai commi successivi, distinte per:

- generalità, vale a dire cittadini italiani e dei paesi U.E.;
- generalità nubendi e giovani coppie;
- cittadini stranieri.

2. È ammessa ad agevolazione la totalità delle domande presentate da trentini emigrati all'estero così come definiti dalla legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12.

3. Alle domande presentate ai sensi della presente deliberazione saranno attribuiti i seguenti punteggi:

a) punteggio ICEF (nuove costruzioni, acquisti e acquisto-risanamenti):

	ICEF		punti	
da	0,1000	a	0,1043	17
da	0,1044	a	0,1081	18
da	0,1082	a	0,1120	19
da	0,1121	a	0,1163	20
da	0,1164	a	0,1203	21
da	0,1204	a	0,1249	22
da	0,1250	a	0,1299	23
da	0,1300	a	0,1351	24
da	0,1352	a	0,1409	25
da	0,1410	a	0,1473	26
da	0,1474	a	0,1547	27
da	0,1548	a	0,1639	28
da	0,1640	a	0,1769	29
da	0,1770	a	0,2249	30
da	0,2250	a	0,2379	29

da	0,2380	a	0,2471	28
da	0,2472	a	0,2545	27
da	0,2546	a	0,2609	26
da	0,2610	a	0,2667	25
da	0,2668	a	0,2719	24
da	0,2720	a	0,2769	23
da	0,2770	a	0,2815	22
da	0,2816	a	0,2857	21
da	0,2858	a	0,2898	20
da	0,2899	a	0,2937	19
da	0,2938	a	0,2975	18
da	0,2976	a	0,3010	17
da	0,3011	a	0,3045	16
da	0,3046	a	0,3079	15
da	0,3080	a	0,3111	14
da	0,3112	a	0,3142	13
da	0,3143	a	0,3173	12
da	0,3174	a	0,3202	11
da	0,3203	a	0,3231	10
da	0,3232	a	0,3259	9
da	0,3260	a	0,3287	8
da	0,3288	a	0,3314	7
da	0,3315	a	0,3341	6
da	0,3342	a	0,3449	5
da	0,3450	a	0,3556	4
da	0,3557	a	0,3665	3

da	0,3666	a	0,3773	2
da	0,3774	a	0,3900	1 (3)

b) punteggio ICEF (risanamenti):

ICEF		punti
da 0,0000	a 0,0500	5
da 0,0501	a 0,1000	20
da 0,1001	a 0,1600	25
da 0,1601	a 0,2300	30
da 0,2301	a 0,2500	29
da 0,2501	a 0,2600	28
da 0,2601	a 0,2700	27
da 0,2701	a 0,2800	26
da 0,2801	a 0,2900	25
da 0,2901	a 0,3000	24
da 0,3001	a 0,3100	22
da 0,3101	a 0,3200	19
da 0,3201	a 0,3300	16
da 0,3301	a 0,3400	13
da 0,3401	a 0,3500	10
da 0,3501	a 0,3600	7
da 0,3601	a 0,3700	5
da 0,3701	a 0,3800	3
da 0,3801	a 0,3900	1

c) per l'anzianità di residenza del richiedente in provincia di Trento alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande:

dalla nascita o comunque non inferiore a 30 anni	punti 24
da 25 a 30 anni meno un giorno	punti 20
da 20 a 25 anni meno un giorno	punti 16
da 15 a 20 anni meno un giorno	punti 12
da 10 a 15 anni meno un giorno	punti 8
da 5 a 10 anni meno un giorno	punti 4

Nel caso di emigrato all'estero già residente in provincia di Trento i periodi di emigrazione documentati attraverso il certificato di iscrizione all'A.I.R.E. o la dichiarazione consolare sono parificati a quelli di effettiva residenza degli altri richiedenti.

Qualora i richiedenti siano più di uno si fa riferimento alla situazione più vantaggiosa;

d) per i richiedenti che dichiarano di realizzare l'intervento oggetto di richiesta di agevolazione o di aver acquistato, anche ai fini del risanamento, ovvero avviato la costruzione o il risanamento dell'immobile in un Comune con meno di 3000 abitanti: punti 4

e) per i richiedenti che dichiarano di realizzare l'intervento oggetto della richiesta di agevolazione o di aver acquistato, anche ai fini del risanamento, ovvero avviato la costruzione o il risanamento dell'immobile in uno dei Comuni classificati come zone montane maggiormente svantaggiate così definiti dall'articolo 3 del Regolamento di esecuzione del Capo I della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 sono aggiunti al punteggio di cui alla precedente lettera d): punti 6

f) in relazione ai parametri fissati con D.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg, concernente Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), e pubblicato sul Bollettino Ufficiale 25 agosto 2009, n. 35, per i richiedenti che dichiarano di realizzare l'intervento oggetto della richiesta di agevolazione o di aver acquistato, anche ai fini del risanamento, ovvero avviato la costruzione o il risanamento di un alloggio il cui fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento e acqua calda sanitaria corrisponde a:

- CLASSE A+ (fabbisogno in kWh/m² =<30) punti 4
- CLASSE A (fabbisogno in kWh/m² >30 e =<40) punti 2
- CLASSE B+ (fabbisogno in kWh/m² >40 e =<50) punti 1

g) ai richiedenti che alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande sono in possesso di un provvedimento di sfratto esecutivo in corso, purché non conseguente a inadempimenti contrattuali: punti 2

h) per gli interventi di acquisto, risanamento e acquisto-risanamento realizzati nei centri storici di cui alla L.P. 5 settembre 1991, n. 22: punti 6

i) per nuclei familiari che andranno ad occupare l'abitazione composti da almeno due persone: punti 2

l) per ogni minore che alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande risulti, dalla certificazione anagrafica relativa allo stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza, convivente con il nucleo familiare e che sia altresì componente del nucleo familiare che andrà ad occupare l'alloggio: punti 3

m) per gli invalidi civili di età inferiore a 18 anni o ultrasessantacinquenni, per gli invalidi civili di età compresa tra 18 e 64 anni con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%, per i ciechi civili ed i sordi civili nonché per altri soggetti con analoga condizione di invalidità dipendente da altre cause, che alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande risulti, dalla certificazione anagrafica relativa allo stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza, convivere con il nucleo familiare e sia altresì componente del nucleo familiare che andrà ad occupare l'alloggio: punti 2 per ogni componente invalido

n) ai richiedenti che al momento dell'apertura dei termini per la presentazione delle domande non hanno ancora acquistato, anche ai fini di risanamento ovvero non hanno avviato la costruzione o il risanamento degli immobili oggetto del contributo medesimo, dove per data di acquisto e di avvio dei lavori si intendono quelle definite al comma 2 del precedente articolo 1: punti 4.

Il punteggio di cui alla lettera g) non è riconosciuto ai soggetti richiedenti in qualità di emigrati trentini, nonché ai soggetti richiedenti che lasciano il nucleo familiare di appartenenza per costituire un nuovo nucleo familiare.

Il mancato mantenimento degli impegni che determinano una variazione nella posizione in graduatoria, producono l'inserimento della domanda in posizione corrispondente all'ultima posizione utile e alle condizioni rideterminate in base al nuovo punteggio.

A parità di punteggio le domande sono collocate in graduatoria con precedenza per quelle con il minore indicatore ICEF e, a parità di indicatore ICEF, a seguito di sorteggio.

4. Alle domande presentate ai sensi del presente piano da cooperative edilizie saranno attribuiti i seguenti punteggi per l'inserimento in graduatorie suddivise per tipologia di intervento:

a) per cooperative che non hanno mai ottenuto contributi punti 8;

b) per cooperative con numero di soci prenotatari degli interventi oggetto di domanda:

fra il 30% ed il 60% punti 5;

fra il 61% e l'80% punti 7;

oltre l'80% punti 10;

c) per cooperative con numero di soci prenotatari degli interventi oggetto di domanda che hanno un'anzianità di residenza nella Provincia di Trento pari o superiore a 10 anni:

numero di soci:

fra il 30% ed il 60% punti 1;

fra il 61% e l'80% punti 2;

oltre l'80% punti 5;

d) per interventi previsti in uno dei Comuni classificati come zone montane maggiormente svantaggiate così definiti dall'articolo 3 del Regolamento di esecuzione del Capo I della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 sono aggiunti: punti 6;

qualora l'intervento non sia previsto in uno di detti comuni ma individuato in un Comune con meno di 3000 abitanti: punti 4;

e) per interventi di acquisto-risanamento realizzati nei centri storici di cui alla L.P. 5 settembre 1991, n. 22: punti 6

Il mancato mantenimento degli impegni che determinano una variazione nella posizione in graduatoria, producono l'inserimento della domanda in posizione corrispondente all'ultima posizione utile.

A parità di punteggio le domande sono collocate in graduatoria con precedenza alle cooperative che non hanno mai ottenuto contributi e, a parità di punteggio di cui alla precedente lettera a) del presente comma, a seguito di sorteggio.

5. Alle domande presentate per interventi di risanamento a fini locativi da parte enti pubblici, enti aventi finalità pubbliche, ONLUS, società cooperative e Enti ecclesiastici legalmente riconosciuti e soggetti giuridici privati saranno attribuiti i seguenti punteggi per l'inserimento in graduatorie:

a) per interventi previsti in uno dei Comuni ad alta tensione abitativa: punti 2;

b) per interventi realizzati nei centri storici di cui alla L.P. 5 settembre 1991, n. 22: punti 4:

A parità di punteggio le domande sono collocate in graduatoria in base all'esito di sorteggio.

6. Le graduatorie dovranno essere approvate entro 90 giorni dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande e saranno da considerarsi definitive fatta salva la possibilità di presentare ricorso avverso le medesime ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 40, del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 56 e del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 68 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m.i.

(3) Lettera così sostituita dalla Delib.G.P. 7 maggio 2010, n. 1086.

Articolo 4

Caratteristiche delle abitazioni.

1. Gli alloggi oggetto di agevolazione devono possedere le seguenti caratteristiche:

a) superficie utile abitabile non inferiore a mq. 35; potranno essere ammesse a contributo abitazioni con superficie utile abitabile inferiore a mq. 35 purché in possesso del certificato di abitabilità o in presenza di originaria concessione edilizia;

b) essere dotati delle opere di urbanizzazione primaria, degli impianti essenziali di acqua, luce, idoneo sistema di riscaldamento, almeno un servizio igienico con lavabo, WC, vasca da bagno o doccia, completi di impianto di scarico per acque bianche e nere;

c) avere una superficie utile abitabile, così come definita dall'articolo 54 dell'Allegato B) della Delib.G.P. n. 3998 del 29 marzo 1993 e s.m. e i. (superficie calpestabile dell'appartamento misurata al netto di murature, pilastri, tramezze, sguinci, vani di porte e finestre, eventuali rampe scala e pianerottoli intermedi di scale interne), non superiore a 115 mq per nuclei familiari di due o più componenti e mq 100 per nuclei familiari monopersonali. Ai fini del calcolo della superficie utile abitabile la medesima è computata al 100 per cento per gli spazi abitativi aventi un'altezza superiore a m. 1,50 e al 50 per cento per gli spazi abitativi aventi un'altezza inferiore a m. 1,50. Sono computati nel totale della superficie utile abitabile gli spazi o le superfici, comunque

denominati, ricompresi o oggettivamente ricomprendibili nella superficie dell'alloggio, nonché i soppalchi.

2. Si prescinde dai limiti di superficie per tutti gli interventi di risanamento definiti dall' *articolo 53, comma 1, della legge provinciale n. 21 del 1992*.

3. Qualora nel nucleo familiare siano presenti una o più persone portatrici di menomazioni fisiche non inferiori al 90 per cento e che comportano gravi difficoltà di deambulazione, si prescinde dai limiti di superficie previsti dal presente articolo.

4. Sono considerati interventi di risanamento le opere effettuate su immobili di nuova costruzione e non ancora ultimati, il cui titolo edilizio sia scaduto da almeno cinque anni alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande.

5. Sono escluse tutte le opere e le finiture che, per loro natura e destinazione, presentano caratteristiche di lusso.

Articolo 5

Determinazione della spesa ammissibile.

1. Per gli interventi di costruzione la spesa massima ammissibile ad agevolazione è pari a quella indicata nella documentazione tecnica allegata prodotta in sede di presentazione della domanda, mentre per gli interventi di acquisto la spesa massima ammissibile ad agevolazione è pari al valore dichiarato nel contratto di compravendita dell'alloggio e relative pertinenze. Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente a una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, magazzini), C/6 (autorimesse, rimesse, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), che siano destinate di fatto in modo durevole a servizio della casa di abitazione oggetto di contributo anche se dette pertinenze si trovano in prossimità dell'abitazione medesima. In ogni caso la spesa ammessa non può essere superiore ai seguenti valori in relazione al numero di componenti il nucleo familiare (4):

a) per interventi di costruzione:

- Euro 100.000,00 per un componente
- Euro 130.000,00 per due o tre componenti
- Euro 150.000,00 per quattro o più componenti

b) per interventi di acquisto:

- Euro 120.000,00 per un componente
- Euro 150.000,00 per due o tre componenti
- Euro 170.000,00 per quattro o più componenti

2. Per gli interventi di acquisto-risanamento la spesa ammessa ad agevolazione è pari al valore indicato nel contratto di compravendita e al valore risultante dall'elenco delle opere e stima dei lavori, presentato al momento della domanda per un importo massimo in relazione al numero di componenti il nucleo familiare di:

- Euro 120.000,00 per un componente
- Euro 140.000,00 per due o tre componenti
- Euro 160.000,00 per quattro o più componenti

La quota di spesa ammessa relativa all'acquisto non può superare € 40.000,00.

3. Per gli interventi di risanamento la spesa ammessa ad agevolazione è pari al valore indicato nell'elenco delle opere e stima dei lavori, presentato al momento della domanda e comunque non può essere superiore ai seguenti valori in relazione al numero di componenti il nucleo familiare:

- Euro 80.000,00 per un componente
- Euro 100.000,00 per due o tre componenti
- Euro 120.000,00 per quattro o più componenti

Nel caso di interventi previsti al primo periodo del comma 7 dell'articolo 54 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, la spesa ammessa non può superare il 30% degli importi sopra individuati. Non si applica pertanto quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 24 dell'Allegato B della Delib.G.P. n. 3998 del 29 marzo 1993 e s.m. e i..

4. Per gli interventi da parte di cooperative edilizie il limite massimo di spesa ammessa a contributo è definita per alloggio ed è quella corrispondente ai nuclei con 4 o più componenti; alloggi con superficie utile superiore a mq. 100 non potranno comunque essere prenotati e assegnati a nuclei monopersonali.

5. In relazione al punteggio attribuito i richiedenti sono suddivisi in fasce come segue:

- 1a fascia per le domande alle quali è riconosciuto un punteggio superiore a 75;
- 2a fascia per le domande con punteggio compreso fra 52 e 75;
- 3a fascia per le domande con punteggio fino a 51.

6. Per gli interventi di nuova costruzione possono essere concessi contributi in conto capitale e contributi pluriennali, della durata massima di anni 25, nelle seguenti misure:

a) per i soggetti collocati nella 1^ fascia:

- contributo in conto capitale non superiore al 15% della spesa ammessa a contributo;
- contributo annuo pari al 100% del tasso del mutuo calcolato su un importo non superiore alla percentuale della spesa ammessa non coperta da contributo in conto capitale;

b) per i soggetti collocati nella 2^ fascia:

- contributo in conto capitale non superiore al 10% della spesa ammessa a contributo;
- contributo annuo pari al 70% del tasso del mutuo calcolato su un importo non superiore alla percentuale della spesa ammessa non coperta da contributo in conto capitale

c) per i soggetti collocati nella 3^ fascia:

contributo annuo pari al 50% del tasso del mutuo calcolato su un importo pari alla spesa ammessa;

d) per le cooperative edilizie:

- contributo in conto capitale non superiore al 50% della spesa ammessa a contributo;
- contributo annuo pari al 70% del tasso del mutuo calcolato su un importo non superiore alla percentuale della spesa ammessa non coperta da contributo in conto capitale.

7. Per gli interventi di acquisto sono concessi contributi pluriennali, della durata massima di anni 25, nelle seguenti misure:

a) per i soggetti collocati nella 1^ fascia contributo annuo pari al 100% del tasso del mutuo calcolato su un importo pari alla spesa ammessa;

b) per i soggetti collocati nella 2^a fascia e per le cooperative edilizie contributo annuo pari al 70% del tasso del mutuo calcolato su un importo pari alla spesa ammessa;

c) per i soggetti collocati nella 3^a fascia contributo annuo pari al 50% del tasso del mutuo calcolato su un importo pari alla spesa ammessa.

8. Per gli interventi di risanamento e di acquisto e risanamento sono concessi contributi in conto capitale nelle seguenti misure:

a) per i soggetti collocati nella 1^a fascia contributo pari al 50% della spesa ammessa;

b) per i soggetti collocati nella 2^a fascia e per le cooperative edilizie contributo pari al 40% della spesa ammessa;

c) per i soggetti collocati nella 3^a fascia contributo pari al 30% della spesa ammessa.

9. I contributi annui sono concessi a seguito di presentazione di contratto di mutuo e gli stessi sono erogati alle banche mutuanti, per conto dei beneficiari, in rate semestrali scadenti il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dalla prima scadenza successiva all'entrata in ammortamento, in corrispondenza con la scadenza delle rate del mutuo.

10. La spesa ammessa a contributo è arrotondata a 100,00 euro inferiori.

(4) Alinea così modificato dalla *Delib.G.P. 7 maggio 2010, n. 1086.*

Articolo 6

Giovani coppie e nubendi.

1. Sono giovani coppie i soggetti che, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, hanno contratto matrimonio da non più di cinque anni purché il coniuge più giovane non abbia un'età superiore ai 45 anni.

2. Sono nubendi i soggetti che dichiarano in domanda di voler contrarre matrimonio purché, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, il più giovane non abbia un'età superiore ai 40 anni. Il mancato mantenimento dell'impegno di contrarre matrimonio comporta l'inserimento della domanda nella graduatoria della generalità in corrispondenza all'ultima posizione utile e alle condizioni rideterminate in base al nuovo punteggio.

3. I nubendi sono tenuti alla presentazione del certificato di matrimonio:

a) per gli interventi di acquisto e nuova costruzione, prima della stipula del contratto di mutuo agevolato.

b) per gli interventi di risanamento e acquisto risanamento, prima della liquidazione del saldo delle agevolazioni.

4. Per gli interventi da parte di giovani coppie e nubendi si applica quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 del precedente articolo 5.

5. Per le giovani coppie e i nubendi, cittadini italiani o di un paese dell'U.E., sono redatte graduatorie separate, con i criteri di cui al precedente articolo 3. In relazione al punteggio attribuito in sede di stesura delle graduatorie per la concessione delle agevolazioni, i richiedenti sono suddivisi in fasce come segue:

- 1a fascia per le domande alle quali è riconosciuto un punteggio superiore a 73;

- 2a fascia per le domande con punteggio fino a 73.

6. Per gli interventi di nuova costruzione possono essere concessi contributi in conto capitale e contributi pluriennali, della durata massima di anni 25, nelle seguenti misure:

a) per i soggetti collocati nella 1^a fascia:

- contributo in conto capitale non superiore al 15% della spesa ammessa a contributo;

- contributo annuo pari al 100% del tasso del mutuo calcolato su un importo non superiore alla percentuale della spesa ammessa non coperta da contributo in conto capitale;

b) per i soggetti collocati nella 2^a fascia:

- contributo in conto capitale non superiore al 10% della spesa ammessa a contributo;

- contributo annuo pari al 70% del tasso del calcolato su un importo non superiore alla percentuale della spesa ammessa non coperta da contributo in conto capitale.

7. Per gli interventi di acquisto sono concessi contributi pluriennali, della durata massima di anni 25, nelle seguenti misure:

a) per i soggetti collocati nella 1^a fascia contributo annuo pari al 100% del tasso del mutuo calcolato su un importo pari alla spesa ammessa;

b) per i soggetti collocati nella 2^a fascia contributo annuo pari al 70% del tasso del mutuo calcolato su un importo pari alla spesa ammessa.

8. Per gli interventi di risanamento e di acquisto e risanamenti sono concessi contributi in conto capitale nelle seguenti misure:

a) per i soggetti collocati nella 1^a fascia contributo pari al 50% della spesa ammessa;

b) per i soggetti collocati nella 2^a fascia contributo pari al 40% della spesa ammessa.

9. I contributi annui sono concessi a seguito di presentazione di contratto di mutuo e gli stessi sono erogati alle banche mutuanti, per conto dei beneficiari, in rate semestrali scadenti il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dalla prima scadenza successiva all'entrata in ammortamento, in corrispondenza con la scadenza delle rate del mutuo.

10. La spesa ammessa a contributo è arrotondata a 100,00 euro inferiori.

Articolo 7

Cooperative edilizie.

1. Ai fini della concessione dei contributi annui, le cooperative possono stipulare contratti di mutuo distinti per ogni singolo alloggio purché contratti dallo stesso notaio, nello stesso giorno e con la medesima banca.

2. Le cooperative edilizie a proprietà indivisa, finanziate in base alle disposizioni previste dalla presente deliberazione, possono trasferire la proprietà degli alloggi ai soci, a conclusione delle fasi esecutive del procedimento di concessione del contributo, con le modalità e i termini previsti per le cooperative a proprietà individuale. Il trasferimento è soggetto a nullaosta rilasciato dal Servizio competente in base alle disposizioni di cui all'*art. 38 della Delib.G.P. n. 3998 del 29 marzo 1993* e s.m. e i.

Articolo 8

Risanamenti a fini locativi.

1. Le domande da parte di soggetti richiedenti gli interventi di risanamento a fini locativi sono presentate su apposito modello predisposto dal Servizio Politiche Sociali e Abitative.
2. La spesa ammessa ad agevolazione è pari al valore indicato nell'elenco delle opere e stima dei lavori, presentato in sede di ammissione a contributo e comunque non può essere superiore ad Euro 150.000,00.
3. Per gli interventi di cui al presente articolo possono essere concessi contributi in conto capitale nelle seguenti misure:
 - a) contributo pari al 50% della spesa ammessa per interventi realizzati da enti pubblici, enti aventi finalità pubbliche, ONLUS, società cooperative e Enti ecclesiastici legalmente riconosciuti;
 - b) contributo pari al 10% della spesa ammessa per interventi realizzati da soggetti giuridici privati diversi da quelli indicati alla lettera a).
4. È esclusa la concessione di contributi per la fattispecie prevista dal comma 3 dell'articolo 63 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.
5. Per la locazione di immobili da parte di Enti ecclesiastici si applicano le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 63 legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.

Articolo 9

Procedure per l'ammissione, concessione ed erogazione dei contributi per interventi di acquisto e di costruzione.

1. L'istruttoria per l'ammissione, la concessione e l'erogazione dei contributi per interventi di costruzione e di acquisto di singoli richiedenti è disposta dalle Comunità, dai Comprensori e dai Comuni di Trento e di Rovereto competenti per territorio. L'istruttoria per l'ammissione, la concessione e l'erogazione dei contributi per interventi di acquisto e di costruzione da parte di cooperative edilizie è disposta dal competente Servizio della Provincia Autonoma di Trento.
2. In deroga agli articoli 18 e 35 dell'allegato B) delle disposizioni attuative della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m.i., i singoli richiedenti e le cooperative edilizie sono tenuti a presentare la seguente documentazione per l'ammissione a contributo:
 - a. dichiarazione sostitutiva attestante l'ubicazione dell'alloggio, redatta su modello predisposto dal Servizio Politiche sociali e Abitative;
 - b. attestazione del costo presunto dell'intervento oggetto di richiesta di agevolazione mentre, per gli interventi di nuova costruzione, dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente l'avvenuto deposito presso il comune di competenza della denuncia di inizio attività o l'avvenuto rilascio della concessione edilizia ed elaborati alle stesse allegati (su indicazione del/i soggetto/i richiedente/i la documentazione già in possesso di un'amministrazione pubblica è acquisita d'ufficio);

c. pianta quotata dell'alloggio redatta in scala 1:50.

3. Per gli interventi da parte di singoli richiedenti la documentazione di cui al comma 2 deve essere presentata improrogabilmente entro 150 giorni dalla data di ricevimento della lettera di ammissione ad istruttoria per gli interventi di acquisto e entro 180 giorni dalla data di ricevimento della lettera di ammissione ad istruttoria per gli interventi di costruzione. Per gli interventi da parte di cooperative edilizie la documentazione di cui al comma 2 deve essere presentata improrogabilmente entro 240 giorni dalla data di ricevimento della lettera di ammissione ad istruttoria.

4. Il termine per l'ultimazione dei lavori o per la stipula del contratto di compravendita, in caso di acquisto, è fissato con il provvedimento di ammissione e può essere prorogato per un massimo di 12 mesi.

5. Se l'immobile oggetto del contributo è diviso in porzioni materiali, la concessione del contributo è subordinata alla presentazione di copia del piano di casa materialmente divisa depositato presso l'ufficio Tavolare.

6. L'erogazione di eventuali contributi in conto capitale è disposta secondo le modalità previste dalla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m.i..

Articolo 10

Procedure per l'ammissione, concessione ed erogazione dei contributi per interventi di risanamento e di acquisto e risanamento.

1. L'istruttoria per l'ammissione a contributo per interventi di risanamento e di acquisto e risanamento di singoli richiedenti è disposta dalle Comunità, dai Comprensori e dai Comuni di Trento e di Rovereto competenti per territorio. L'istruttoria per l'ammissione a contributo per interventi di risanamento e di acquisto e risanamento da parte di cooperative edilizie nonché per interventi di risanamento a fini locativi è disposta dal competente Servizio della Provincia Autonoma di Trento.

2. In deroga agli articoli 35 e 48 dell'allegato B) delle disposizioni attuative della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m.i., i singoli richiedenti e le cooperative edilizie sono tenuti a presentare la seguente documentazione per la concessione del contributo:

- per tutti gli interventi pianta quotata dell'alloggio redatta in scala 1:50;

- per interventi iniziati dopo la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande:

a. dichiarazione sostitutiva attestante l'ubicazione dell'alloggio, redatta su modello predisposto dal Servizio Politiche sociali e Abitative;

b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente l'avvenuto deposito presso il comune di competenza della denuncia di inizio attività o l'avvenuto rilascio della concessione edilizia ed elaborati alle stesse allegati (su indicazione del/i soggetto/i richiedente/i la documentazione già in possesso di un'amministrazione pubblica è acquisita d'ufficio).

3. Per gli interventi da parte di singoli richiedenti la documentazione di cui al comma 2 deve essere presentata improrogabilmente entro 180 giorni dalla data di ricevimento della lettera di ammissione ad istruttoria. Per gli interventi da parte di cooperative edilizie nonché per gli interventi di risanamento a fini locativi la documentazione di cui al comma 2 deve essere presentata improrogabilmente entro 240 giorni dalla data di ricevimento della lettera di ammissione ad istruttoria.

4. Il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato con il provvedimento di concessione e può essere prorogato per un massimo di 12 mesi.
5. Se l'immobile oggetto del contributo è diviso in porzioni materiali, la concessione del contributo è subordinata alla presentazione di copia del piano di casa materialmente divisa depositato presso l'ufficio Tavolare.
6. La concessione e l'erogazione dei contributi per interventi di risanamento e di acquisto e risanamento di singoli richiedenti e cooperative edilizie nonché per interventi di risanamento a fini locativi sono disposte dalla Cassa del Trentino S.p.A. sulla base delle graduatorie approvate dall'ente pubblico competente nonché dell'istruttoria svolta dall'ente medesimo, ivi comprese tutte le relative verifiche necessarie ed i provvedimenti conseguenti.
7. L'erogazione dei contributi è disposta secondo le modalità previste, per ciascun tipo di intervento, dalla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m.i..
8. Spettano altresì all'ente pubblico competente tutte le verifiche in merito al rispetto dei vincoli e qualsiasi istruttoria successiva all'erogazione del contributo finale.

Articolo 11

Disposizioni finali.

1. Per l'attribuzione dei punteggi si prescinde da qualsiasi accertamento preventivo relativamente a quanto dichiarato in domanda.
2. Non vengono riservate risorse per le agevolazioni di cui agli articoli 39 commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, 41, 41-bis, 41-ter, alla sezione IV del Capo I del Titolo III, agli articoli 54 comma 3 e 55 commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, 67 commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, alla Sezione IV del Capo III del Titolo III, al Titolo IV bis della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s. m. e i..
3. Per gli interventi di acquisto-risanamento e risanamento non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 24 commi 5 e 7 dell'Allegato B) della Delib.G.P. n. 3998 del 29 marzo 1993 e s. m. e i..
4. Le seguenti disposizioni di cui all'Allegato B) della Delib.G.P. n. 3998 del 29 marzo 1993 e s. m. e i. si applicano compatibilmente con quanto disposto dalla presente deliberazione per l'attuazione del Piano straordinario 2010:
 - articolo 1 commi 1 e 5
 - articolo 2
 - articolo 5
 - articolo 7 commi 2, 3, 5 e 8
 - articoli da 13 a 14
 - articolo 21 commi 1, 2, 3 e 4
 - articolo 24 commi 1, 6, 8, 9 e 10
 - articolo 26 commi 1, 2, 4 e 5
 - articoli da 27 a 31
 - articoli da 36 a 38
 - articolo 39 comma 1

articolo 46

articoli da 53 a 58

articolo 60 commi 2, 3, 3-bis, 4, 5, 6 e 7-bis

articolo 62 commi 6 e 7

articolo 64 commi 1, 2, 3, 4 e 10

articoli da 65 a 68

articolo 69-bis